



CITTA' DI CECCANO

(Provincia di Frosinone)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30

DEL 27/12/2016

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017

L'anno **duemilasedici**, addì **ventisette**, del mese di **dicembre**, alle ore **9** e minuti **00**, in Ceccano e nel Palazzo Comunale.

Previo avviso scritto, notificato nei modi e termini di legge, si è riunito in **PRIMA CONVOCAZIONE** ed in seduta **PUBBLICA ORDINARIA**, il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Pr.	As.	Cognome e Nome	Pr.	As
CALIGIORE ROBERTO	X		MIZZONI MARCO	X	
BIANCHINI GINEVRA	X		SAVONI ALESSANDRO	X	
LIBURDI COLOMBO	X		COMPAGNONI LUIGI		X
AVERSA MICHELANGELO	X		CONTI GIULIO		X
ROMA MAURO	X		QUERQUI GIOVANNI		X
ACETO FEDERICA		X	AVERSA ANTONIO		X
CORSI MARCO	X		MISSERVILLE FILIPPO		X
MACCIOMEI ANGELO	X		MALIZIOLA MANUELA		X
MALIZIA GIUSEPPE	X				

Totale Presenze 10

Totale Assenze 7

Sono altresì presenti gli Assessori, Sigg.: RUSPANDINI MASSIMO, TIBERIA FIORELLA, SODANI MARIO, GIZZI STEFANO e CASALESE FEDERICA .

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DOTT.SSA SIMONA TANZI**.

Assume la Presidenza il **Cons. CORSI MARCO – PRESIDENTE**, il quale riconosciuto legale il numero dei componenti intervenuti, dichiara aperta la seduta che si tiene pubblica.

Alle ore 9.05 entra in aula il consigliere Federica Aceto.
Alle ore 9.06 entra in aula il consigliere Manuela Maliziola.
Ora i presenti sono n. 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

-l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

-che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 dell'8/7/2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

-che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 10.03.2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con la delibera del Commissario Straordinario n. 38 del 10.03.2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI per l'anno 2015 nelle seguenti misure:

-immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota dello 0,18% (0,18 per cento);

-immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,18% (0,18 per cento);

-altri immobili: aliquota pari a zero;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 02.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva proposta al Consiglio Comunale LA CONFERMA, per l'anno 2017, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2017, le medesime aliquote TASI, in vigore nell'anno 2016 per le fattispecie ancora imponibili;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017, le medesime aliquote TASI deliberate per

l'anno 2015 e prorogate per l'anno 2016 (art.1, comma 169, L.296/2006, di seguito richiamato), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti tributari relativi agli anni 2014 e 2015;

RITENUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n.126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

VISTO il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Maliziola) espressi in forma palese per alzata di mani;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di confermare per l'anno 2017 le medesime aliquote già previste per l'annualità 2016 per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari 0,18% (0,18 per cento);**
- altri immobili: aliquota pari a zero;**

2) di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;

3) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

4) di dichiarare mediante separata votazione in forma palese per alzata di mano con voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 1 (Maliziola), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. - D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CORSI MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA SIMONA TANZI

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che il presente verbale è conforme all'originale e che copia dello stesso è stato affisso, all'Albo Pretorio da oggi e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/01/2017

Ceccano, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA SIMONA TANZI

=====

Si trasmette copia della presente deliberazione per esclusivo uso d'ufficio.

L'IMPIEGATO INCARICATO